



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 44 del 08/08/2024

Prot. N. 30776 del 08/08/2024

Oggetto: DIVIETO DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE (SU POSTEGGIO O IN FORMA ITINERANTE) IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA VARIA 2024

IL SINDACO

Premesso che:

anche quest'anno si terrà a Palmi la nota Festa della Varia riconosciuta dall'UNESCO quale "patrimonio immateriale dell'umanità", che è una manifestazione religiosa che trova le sue origini sul finire del 1500, quando con lo scopo di avvicinarsi a Dio venivano costruite in molti paesi dell'Italia grandi macchine trasportate a spalla; l'evento, che gli scorsi anni ha visto la presenza di migliaia di persone e quest'anno, si terrà domenica 25 agosto 2024 e si prevede una presenza ancora più consistente dopo quattro anni di assenza della manifestazione;

un afflusso così imponente di gente nel centro cittadino necessita di un piano straordinario di viabilità e di emergenze che preveda la suddivisione del territorio in aree, con l'istituzione di una "ZONA ROSSA" nella quale sarà inibita la sosta e la circolazione dei veicoli, di un percorso privilegiato per i veicoli di emergenza, di un percorso che consentirà alle Autorità di raggiungere l'area di sosta riservata, di un percorso per i bus navetta che potranno raggiungere il centro dalle aree di parcheggio individuate con provvedimento della Giunta Comunale ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285;

Sentito il Comandante del Corpo il quale, sulla scorta delle esperienze pregresse, ha segnalato inoltre la possibilità che il centro cittadino venga preso d'assalto, sin dalla mattina, da esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e non, la qual cosa potrebbe creare gravi rischi per l'incolumità pubblica a causa dei carretti su ruote o banchi allestiti per la vendita improvvisata su vie e piazze ad altissima concentrazione umana;

Considerato che in ragione di ciò non è stata appositamente prevista alcuna fiera né mercato e pertanto occorre provvedere ad inibire, con apposito provvedimento *extra ordinem*, tale prassi;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: "Decreto Legge 06/07/2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che " ... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per

motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot.n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

Visto il Regolamento per il Commercio sulle Aree Pubbliche approvato con Deliberazione C.P. n. 77 del 14/05/2007 il quale, all'art.23, vieta il commercio in forma itinerante nei giorni festivi;

Visto l'art.7 del "Nuovo codice della strada", D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, nel quale è previsto che i Comuni possano, con Ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali, nonché adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4 e quindi disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art.54 comma 2, del D.lgs 18/08/2000 n.267 (TUEL), così come modificato dal D.L. n.92/2008 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Richiamata la comunicazione preventiva alla Prefettura di Reggio Calabria prot.30560 del 07.08.2024;

Vista la Legge 689/81 e successive modifiche introdotte dalla legge 125/2008 e dallo stesso D.lgs 18/08/2000 n.267 (TUEL), in materia di sanzioni edittali;

Visto il D.Lgs 114/1998 in materia di commercio;

ORDINA

Il giorno domenica 25 agosto 2024, nel territorio comunale e in tutte le vie ricadenti nel perimetro della “Zona Rossa”, così come individuata da apposita Ordinanza, lungo le vie di emergenza e deflusso, lungo le tratte delle navette, per motivi di tutela della sicurezza urbana, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità:

- 1. E' VIETATA qualunque forma di esercizio del commercio sulle aree pubbliche (su posteggio o in forma itinerante).**
- 2. E' VIETATA la circolazione e la sosta di veicoli adibiti al commercio sulle aree pubbliche (su posteggio o in forma itinerante) o che trasportino attrezzature per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche o utilizzati per appoggio o bivacco degli esercenti (camper, roulotte, van, furgoni etc.)**

SANZIONI

- I trasgressori alle disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza incorrono nella sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 516,00 (Pagamento in Misura Ridotta € **50,00**) - Gli organi di Polizia Giudiziaria possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria (art.13 legge 689/1981);
- I trasgressori alle disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza incorrono nella sanzione amministrativa prevista dall'art.7 commi 1 lett.a) e 13 del "Nuovo codice della strada", D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni da € 85,00 ad € 338,00 (Pagamento in Misura Ridotta € **85,00** – Pagamento entro 5 gg. € **59,85**) – I veicoli potranno essere rimossi ed affidati a depositaria giudiziaria con spese a carico dei trasgressori;

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa con immediatezza alla Prefettura di Reggio Calabria.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata e trasmessa alla Prefettura, alla Questura, alle FF.OO e notificata agli esercizi di somministrazione esistenti nell'area dell'evento.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- *entro 60 giorni dalla notifica al Prefetto di Reggio Calabria, quale Autorità sovraordinata;*
- *ovvero, entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- *ovvero, entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

Il Sindaco
AVV. GIUSEPPE RANUCCIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.